



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

N. di registro Generale 242 del 17/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 17/03/2023

Settore Finanze

OGGETTO: SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/01. REVOCA PROCEDURA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 189 del 09.12.2021 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, n. 30 del 17.03.2022, n. 117 del 30.06.2022 e n. 196 del 20.10.2022 di variazione del predetto piano;

Richiamata la determinazione del Settore Finanze n. 277 del 30.12.2022 con la quale è stata avviata la procedura relativa alla selezione per la copertura di n. 1 posto di Dirigente del Settore Tecnico con mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, ed approvato il relativo avviso, per la copertura di analoga figura professionale che cesserà dal servizio per quiescenza a far data dal 05.06.2023 (ultimo giorno di servizio il 04.06.2023);

Dato atto che il predetto avviso di mobilità volontaria è stato pubblicato con progressivo n. 2485 del 30 dicembre 2022 all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente, sul Portale Unico del Reclutamento, nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale Concorsi ed esami n. 8 del 31.01.2023 e che entro il termine di scadenza per la presentazione della domande, fissato per il giorno 02 marzo 2023, sono pervenute n. 8 istanze di partecipazione;

Ritenuto alla luce di una rinnovata valutazione della modalità di sostituzione del suddetto dirigente, di procedere con un concorso pubblico ovvero di avvalersi di graduatorie vigenti di altri enti, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e pertanto di procedere alla revoca della suddetta procedura di mobilità;

Dato atto che l'art. 9 del predetto avviso di mobilità esterna prevede che *"Per motivate ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione può revocare, sospendere o prorogare i termini per la mobilità di cui al presente avviso"*, non vincolando quindi in alcun modo l'Amministrazione comunale di Caorle;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di una procedura concorsuale rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto *"La revoca del provvedimento"*

amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..." (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza "... di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..." (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990"* (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1^a agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

Rilevato che non si è ancora provveduto all'espletamento della selezione né alla nomina della commissione esaminatrice;

Dato atto che la presente revoca sarà comunicata ai candidati interessati, come previsto dal succitato avviso indetto con determina n. 277 del 30.12.2022;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela dell'avviso di mobilità volontaria indetto con determinazione del Settore Finanze n. 277 del 30 dicembre 2022 (progressivo n. 1310 del 30.12.2022 dell'Albo Pretorio);

Visti:

- l'art. 21-quinquies della l. n.241/1990;

- il D.Lgs. 165/2001;

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni;

Visti i provvedimenti sindacali prot. n. 41257 del 27.10.2021 e prot. n. 6118 del 17.02.2022;

DETERMINA

1. di revocare, per i motivi esposti in premessa, la procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/01 per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico, avviata con determinazione del Settore Finanze n. 277 del 30.12.2022;
2. di dare atto che la presente revoca sarà comunicata a tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, mediante l'indirizzo mail dagli stessi indicato;

3. di provvedere alla pubblicazione di un avviso di revoca sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di concorso", dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni.

Settore Finanze f.f.

Patrizia Pavan